



Scuola Superiore della Magistratura

CORSO

“La ragionevole previsione di condanna e l’accesso alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: l’udienza predibattimentale, l’udienza preliminare e l’udienza di sentencing a sei mesi dall’entrata in vigore della riforma del processo penale”.

16 e 17 giugno 2023

Brindisi, Auditorium Scuola Francesca Laura Morvillo Falcone

**Il direttore
Dr. Giusto Civilla**

Un'unica (e nuova) *regula iudicii* per la definizione delle indagini preliminari, dell'udienza preliminare e dell'udienza predibattimentale

**LA RAGIONEVOLE PEEVISIONE DI
CONDANNA**

**Esito indagini
preliminari**

IL PUBBLICO MINISTERO

Art. 408 c.p.p.

*Quando gli elementi acquisiti
nel corso delle indagini
preliminari*

**Esito udienza
preliminare**

IL G.U.P.

Art. 425 co. 3 c.p.p.

*Il giudice pronuncia sentenza di
non luogo a procedere anche
quando gli elementi acquisiti*

**Esito udienza
predibattimentale**

IL GIUDICE

Art. 554 ter c.p.p.

*Il giudice pronuncia sentenza di
non luogo a procedere anche
quando gli elementi acquisiti*

***NON CONSENTONO DI FORMULARE UNA
RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA***

*o di applicazione di una misura di
sicurezza diversa dalla confisca, il
pubblico ministero, presenta al giudice
richiesta di archiviazione*

Dal *favor actionis* al giudizio circa l'impossibilità di svolgere "una **valutazione prognostica ragionevole sul risultato** (positivo ndr.) dell'azione"

I presupposti per la richiesta di archiviazione

PRIMA

Art. 408 cpp

Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari



Art. 125 disp. att. cpp

Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio

DOPO

Art. 408 cpp

*Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare **una ragionevole previsione di condanna** o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione*



abrogato

Dal *favor actionis* al giudizio circa l'impossibilità di svolgere "una *valutazione prognostica ragionevole sul risultato* (positivo ndr.) dell'azione"

UDIENZA PRELIMINARE LA DECISIONE TRA SENTENZA DI N.L.P. E RINVIO A GIUDIZIO

Il filtro del G.U.P.
emette sentenza di N.L.P. e quindi non accoglie la richiesta
di rinvio a giudizio

PRIMA

- 1) Originariamente, la regola era quella della evidente innocenza dell'imputato
- 2) Nel 1993, con la legge n. 105, si è eliminato il riferimento all'evidenza probatoria, «così dimostrando di non ritenere necessaria, ai fini del proscioglimento, una quantità di prova particolarmente qualificata». Con «questa semplice rettifica» è stata «parificata finalmente la regola di giudizio per il g.u.p. a quella che guida il g.i.p. di fronte a una richiesta di archiviazione. Se, infatti, prima della riforma la sussistenza di una causa di proscioglimento doveva "risultare evidente", successivamente si è ritenuto che fosse sufficiente che essa "risultasse" dalle risultanze probatorie
- 3) Con la legge Carotti (n. 479 del 1999), si è aggiunta, al comma terzo dell'art. 425 c.p.p., la formula che si riferisce alla circostanza in cui gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio. La legge Carotti, ha fallito il suo scopo. I dati dimostrano che – in modo analogo a quanto è accaduto per l'archiviazione, pure – la capacità deflativa dell'udienza preliminare, al posto di migliorare, è persino peggiorata nel corso del tempo

DOPO

Art. 425 co. 3 cpp
Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare **una ragionevole previsione di condanna**

Dal *favor actionis* al giudizio circa l'impossibilità di svolgere "una **valutazione prognostica ragionevole sul risultato** (positivo ndr.) dell'azione"

L'UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

Il filtro del GIUDICE PREDIBATTIMENTALE
Valutando gli atti delle indagini preliminari decide tra
sentenza di N.L.P. e fissazione dell'udienza dibattimentale

PRIMA

Nessun filtro, quindi per i processi con citazione «appunto» diretta ex art. 550 cpp, era rimesso esclusivamente al P.M. la valutazione delle risultanze delle indagini preliminari ai fini della scelta fra richiesta di archiviazione e citazione a giudizio



DOPO

Art. 554 ter, co. 1, cpv 2 cpp
Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti **non consentono una ragionevole previsione di condanna**

LA NATURA DEL GIUDIZIO SULLA RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA

PRIME PRONUNCE GIURISDIZIONALI

Tribunale di Milano ufficio G.U.P.
Dott.ssa Pasquinelli (Sentenza 12 aprile – 11
luglio 2022, n. 1046)

La prognosi del GUP rispetto agli esiti del dibattimento sta entrando, quindi, di diritto tra i criteri della delibazione dell'udienza preliminare e, a prescindere dalle valutazioni di opportunità o dai possibili apprezzamenti e limiti di tale statuizione, non può non considerarsi che tale approdo è sostanzialmente coerente con tutto il percorso intrapreso dagli anni '90 ad oggi e sopra delineato in estrema sintesi.

Se, dunque, da un lato il dibattito in materia, ben lontano dal sopirsi, sta per essere riaperto in cerca di punti di equilibrio nuovi e nuovi contenimenti dell'alea del giudizio (potenzialmente amplificata in forza dell'introduzione esplicita di un potere di "prognosi"), dall'altro occorre prendere atto del fatto che anche la stessa funzione del GUP esce da questo percorso di ampliamento dei poteri di cognizione ex art. 425 c.p.p. arricchita di nuovi contenuti e nuove funzioni.

In attesa che la giurisprudenza nuovamente descriva i margini di azione del giudice a riguardo, pertanto, sembra coerente ed opportuno rifarsi ai principi giurisprudenziali già enunciati sul punto e ora citati, nell'ottica di una **piena legittimazione (in parte ex post) dell'incidenza della prognosi di definizione dibattimentale già elaborata in sede interpretativa**, con tutti i criteri ermeneutici e i limiti già delineati.





**Tribunale di Patti, sezione GUP, 27
febbraio 2023 (ud. 27 gennaio 2023), n. 10
Giudice dott. Ugo Domenico Molina**

il GUP del Tribunale di Patti ha **interpretato la nuova regola** chiarendo come la stessa – che presiede alla scelta tra il passaggio alla fase dibattimentale e il proscioglimento – anche alla luce della c.d. Riforma Cartabia, **rimane di tipo prognostico e dinamico.**

Per quanto attiene all'ipotesi in cui *“gli elementi acquisiti non consentano di formulare una **ragionevole previsione di condanna**”*, si è chiarito che tale **giudizio prognostico** dovrà **tenere conto** degli **arricchimenti**, delle **integrazioni**, dei **chiarimenti** che il **dibattimento** ed il contraddittorio ad esso connesso **saranno verosimilmente e ragionevolmente in grado di offrire.**

Infine, si è precisato che il Giudice della Udienza Preliminare dovrà tenere conto di **eventuali letture diverse ed alternative** di tutto il **materiale investigativo** raccolto che ragionevolmente **potrebbero essere fatte proprie** dal giudice del dibattimento.

LA NATURA DEL GIUDIZIO SULLA RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA

CONTRIBUTI DOTTRINALI

(SANTORIELLO *Le nuove regole di giudizio della Riforma Cartabia, tra una positiva sinergia e una possibile eterogenesi dei fini, in Archivio penale 2022, n. 2)* ... ritenere insussistente una ragionevole previsione di condanna, come condizione per potere emettere una sentenza di non luogo a procedere a norma della disposizione legislativa appena citata, implica che “il procedimento avanzi alla fase dibattimentale solo se il giudice dell’udienza preliminare ritenga che gli elementi in suo possesso siano sufficienti per la condanna dell’imputato pur nella consapevolezza che la decisione potrebbe essere ribaltata a seguito degli sviluppi dell’istruttoria dibattimentale – di cui però il giudice dell’udienza preliminare non deve, e ovviamente non può, tener conto



**Ufficio del Massimario, Servizio penale, Corte suprema
di Cassazione, Rel. n. 2/2023, 5 gennaio 2023**

..l'impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna, ossia l'impossibilità di svolgere "una valutazione prognostica ragionevole sul risultato (positivo ndr.) dell'azione" ... non implica, di per sé, una valutazione "sicura e certa" sull'emissione di una sentenza di condanna atteso che, come rilevato dal **C.S.M.** (in sede di parere sullo schema del d.l.vo 150/22), è la sede dibattimentale il locus ove si forma "la prova su cui si fonda, in maniera del tutto autonoma, il giudizio di condanna"; in altri termini, la fase dibattimentale rimane ad essere la sede eletta "ove dimostrare la colpevolezza dell'imputato senza alcuna inversione dell'onere probatorio e tantomeno della regola di giudizio costituzionalmente cristallizzata»



LE PROVE A BASE DEL GIUDIZIO SULLA RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA

UDIENZA PRELIMINARE

Oltre agli atti di indagine contenuti nel fascicolo del P.M. ed a eventuali indagini difensive, è possibile l'integrazione probatoria ex art 421 bis e 422 cpp

UDIENZA PREDIBATTIMENTALE

Solo atti di indagine svolte dal P.M. + eventuali indagini difensive

Segue: LE PROVE A BASE DEL GIUDIZIO SULLA RAGIONEVOLE PREVISIONE DI CONDANNA

Il ruolo del difensore ed in particolare delle indagini difensive

Il ruolo che possono assumere le indagini difensive ai fini della formulazione di un giudizio negativo sulla ragionevole previsione di condanna, discende dall'utilizzabilità anche delle prove a discarico alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 425 co. 3 c.p.p.



A tal proposito la Corte cost., nella sentenza 04/07/2001, n. 224, in *studiolegale.leggiditalia.it* afferma «..a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare, dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al Giudice, e, infine, per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso Giudice è chiamato ad adottare. L'esigenza di completezza delle indagini preliminari, [...] ora significativamente valutabile anche in sede di udienza preliminare, al cui Giudice è attribuito il potere di disporre l'integrazione delle indagini stesse (art. 421-bis c.p.p.); l'analogo potere di integrazione concernente i mezzi di prova, a fronte del quale il Giudice può assumere anche d'ufficio le prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere (art. 422 c.p.p.); **le nuove cadenze delle indagini difensive - introdotte dalla legge 7 dicembre 2000, n. 397 - ed il conseguente ampliamento del tema decisorio, non più limitato al materiale raccolto dall'organo dell'accusa: sono tutti elementi di novità che postulano, all'interno della udienza preliminare, da un lato, un contraddittorio più esteso rispetto al passato, e, dall'altro, un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde - quanto alla determinazione conclusiva - un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di "sommarietà" che prima della riforma erano tipici di una deliberazione tendenzialmente circoscritta allo "stato degli atti**